



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in sede di legittimità, iscritto al n. 185 del Ruolo Generale
dell'anno 2024

TRA

CONTRO



e nei confronti

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- del decreto presidenziale n. 1 del 29 luglio 2024, di approvazione del progetto e di dichiarazione di P.U. del Piano degli interventi relativi al “Potenziamento dell’approvvigionamento della falda Trabia – lotti funzionali nn. 1 e 2”, emesso dal legale rappresentante dell’ATI di Palermo;



- del decreto di asservimento n. 1 del 9 agosto 2024, emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo;
 - del decreto di esproprio n. 1 del 9 agosto 2024, emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo;
 - del decreto di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio n. 2 del 9 agosto 2024, emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo;
 - del piano particellare di asservimento delle aree e dei terreni della SGAT s.r.l., ivi esattamente descritti emesso dall'AMAP s.p.a.;
 - del piano particellare di esproprio dei pozzi Morello I e II, degli impianti, dei fabbricati e delle aree di proprietà della SGAT s.r.l. ivi esattamente descritti, emesso dall'AMAP s.p.a.,
 - della Relazione di stima dei beni;
- atti tutti notificati alla SGAT s.r.l. in data 6 settembre 2024 ed in data 11 settembre 2024 rispettivamente dall'ATI Palermo e dalla SGAT s.r.l.;
- del verbale di immissione in possesso del 13 settembre 2024 delle aree asservite;
 - del verbale di immissione in possesso del 13 settembre 2024 delle aree espropriate;
 - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, nessuno escluso, avente ad oggetto il progetto di *“Potenziamento dell'approvvigionamento della falda Trabia” relativamente all'esproprio dei Pozzi Morello I e II ed al loro collegamento all'adduttore Rosamarina Ovest- Potenziamento eduzioni delle aree dei pozzi acquisiti- lotto funzionale I, di cui al Piano degli interventi oggetto*



dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1084/2024"

FATTO

1. Con atto notificato in data 24 ottobre 2024 e ritualmente depositato la SGAT s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, inerenti all'approvazione del progetto, la dichiarazione di P.U. del Piano degli interventi relativi al *"Potenziamento dell'approvvigionamento della falda Trabia – lotti funzionali nn. 1 e 2"*, emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo, comportanti l'esproprio dei pozzi di proprietà della società, Morello I e Morello II, i consequenziali decreti di esproprio e di occupazione temporanea (relativamente alle aree non oggetto di esproprio) e i relativi atti presupposti, di cui avrebbe avuto conoscenza con notifica effettuata in data 11 settembre 2024, nonché gli atti consequenziali di immissione in possesso, adottati il 13 settembre 2024.

2. A sostegno del ricorso assume in punto di fatto che con istanza del 20 dicembre 2000 la società semplice S.G.A.T. (poi divenuta SGAT s.r.l.) aveva formulato domanda in sanatoria, ex art. 23 comma 6 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999, per ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica per litri 80/sec., per uso irriguo, da emungere attraverso i pozzi di proprietà denominati Morello I e Morello II, siti in Comune di Trabia; ciò in continuità rispetto alla precedente domanda di concessione presentata a suo tempo dal prof. Gabriele Morello (quale titolare della S.G.A.T. società semplice) in data 26 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775

2.1. Già con Disposizione del 20 marzo 1998, prot. n. 000622 l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici aveva disposto che l'Ufficio del Genio Civile



di Palermo procedesse *“immediatamente all’istruzione delle pratiche di concessione inerenti i Pozzi Morello... prioritariamente per le esigenze dei rispettivi comprensori...”* e l’Ufficio del Genio Civile di Palermo in data 3 giugno 1998 aveva già autorizzato la SGAT s.r.l. a continuare l’esercizio dell’utenza dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno, educando una portata di l/sec. 14,00, per l’irrigazione di terreni agricoli e di giardini attraverso i due pozzi Morello I e Morello II.

2.2. La domanda di concessione in sanatoria veniva pubblicata sulla G.U.R.S., parte III n. 33 del 14 agosto 2003.

2.3. Con nota del 14 giugno 2002, prot. n. 12140, l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, dopo avere premesso che l’istanza di concessione in sanatoria non comportava l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa e che la stessa era ammissibile, aveva consentito alla SGAT s.r.l. di esercitare ulteriormente l’utenza, autorizzando un prelievo a titolo provvisorio dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per un quantitativo di mc. 260.00, corrispondenti ad una portata pari a litri/secondo 16,40. Con la suddetta nota veniva anche precisato che qualora *“il Comune di Palermo e per esso l’A.M.A.P. dovesse addivenire nella determinazione di utilizzare le acque dei pozzi in questione, i rapporti regolanti le spese di eduazione saranno regolati tra le parti ivi compreso gli accordi circa turnazioni di prelievo ed i quantitativi”*.

2.3.1. Con nota del 24 aprile 2003 prot. n. 7461, l’Ufficio del Genio Civile di Palermo aveva nuovamente espresso il consenso all’utilizzo delle acque.

La derivazione d’acqua e la pratica irrigua erano quindi sempre regolarmente proseguite nel tempo, secondo le quantità concesse e dietro il regolare



pagamento da parte della SGAT s.r.l. dei canoni concessori.

2.3.2. Con nota in data 5 luglio 2024 prot. n. 85969, l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo aveva comunicato alla SGAT che, con precedente nota del 3 maggio 2024 prot. n. 20474, assunta al protocollo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile n.58468, il Dipartimento Acque e Rifiuti-servizio 2 concessioni idriche aveva definitivamente approvato gli atti istruttori afferenti alla domanda di concessione in sanatoria ed aveva chiesto alla società ricorrente il pagamento delle tasse e dei corrispettivi preliminari alla firma del disciplinare.

2.3.3. In data 11 ottobre 2024 era poi avvenuta la sottoscrizione del disciplinare di concessione, riferita ad un periodo di quaranta anni - dal 20 dicembre 2000 al 20 dicembre 2040 - per la derivazione di un volume di acqua pari a mc 458.600, al quale corrisponderebbe una portata media annua di litri secondo 14,54.

2.4. In tale contesto, i rapporti tra SGAT s.r.l. ed AMAP s.p.a. (società che gestisce il servizio idrico integrato per la città di Palermo, a cui favore l'Autorità di Bacino aveva riservato una portata di litri secondo 80 per uso potabile) erano stati sempre regolati da specifici contratti di locazione, l'ultimo dei quali avente decorrenza dal 1^a gennaio 2020, con validità sino al 31 dicembre 2025, sottoscritto in data 20 aprile 2023; pertanto, ad AMAP s.p.a. era stato sempre consentito, senza alcuna soluzione di continuità, di accedere attraverso il proprio personale e senza alcuna preventiva autorizzazione, agli impianti, ai pozzi Morello I e II, ai terreni, ai fabbricati, alle attrezzature, alle condotte, alla cabina elettrica e a tutte alle pertinenze di proprietà della SGAT s.r.l. destinate alla derivazione dell'acqua, al fine di



garantire l'approvvigionamento della città di Palermo e di procedere alla relativa gestione.

2.4.1. All'AMAP era stato altresì concesso di svolgere ogni tipo di manutenzione e di riparazione, di esercitare i controlli periodici dei livelli piezometrici e quant'altro necessario per la corretta gestione e conduzione tecnica degli impianti. E, sempre all'AMAP era stato consentito di effettuare ogni tipo di modifica agli impianti esistenti, nonché di fare luogo a nuove costruzioni e manufatti di attingimento, come avvenuto nell'anno 2022 con la realizzazione di un nuovo pozzo gemello, in sostituzione del pozzo Morello II, non più utilizzabile per un cedimento strutturale.

3. A seguito della grave crisi idrica che aveva colpito la Regione Sicilia, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1084 del 19 maggio 2024 (*"Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana"*) era stato disposto un primo piano di interventi, da realizzarsi nell'immediatezza anche a mezzo procedure di somma urgenza, al fine di garantire l'approvvigionamento della risorsa idrica alla popolazione. Con la medesima Ordinanza, il Presidente della Regione Sicilia era stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione dei suddetti interventi.

3.1. Con successiva Disposizione n. 570 del 13 giugno 2024 il Dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, preposto all'Ufficio del suddetto Commissario Delegato, aveva nominato il legale rappresentante dell'ATI di Palermo quale soggetto attuatore di I livello degli interventi relativi al *"potenziamento dell'approvvigionamento dalla falda Trabia- lotto funzionale n. 1 e lotto funzionale n. 2"*.



3.2. Con Determinazione Presidenziale n. 1 del 5 luglio 2024 l'ATI Palermo aveva poi statuito di nominare l'AMAP s.p.a. soggetto attuatore di II livello. Ad AMAP s.p.a. era stata quindi demandata la realizzazione degli interventi suddetti, ivi compreso lo svolgimento delle attività di asservimento ed espropriative, nonché di fare luogo all'occupazione di urgenza delle aree interessate dagli interventi.

3.2.1. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, ad AMAP era stato demandato di fare luogo all'esproprio ed al potenziamento dei pozzi Morello I e Morello II ed alla realizzazione del collegamento di essi all'adduttore Rosamarina Ovest- lotto funzionale n. 1.

4. Ciò posto, In data 11 luglio 2024. era quindi pervenuto alla SGAT s.r.l. l'avviso dell'AMAP di avvio del procedimento (con allegati tutti gli atti sin qui menzionati), finalizzato all'esproprio dei due pozzi Morello I e Morello II (oltre che dei fabbricati, dei terreni e degli immobili asserviti alla derivazione di acqua pubblica) ed all'asservimento delle aree su cui realizzare la condotta di convogliamento all'adduttore Rosamarina, preavvertendosi che in esito alla convocanda Conferenza dei servizi, lette le osservazioni della SGAT e degli altri soggetti interessati, si sarebbe dato seguito al procedimento espropriativo e di asservimento.

4.1. Con pec del 15 luglio 2024 la SGAT aveva quindi fatto pervenire le proprie osservazioni, contestando per i motivi ivi dedotti la legittimità dell'iniziativa assunta.

4.2. In data 6 settembre 2024 venivano notificati alla SGAT s.r.l.: a) il decreto presidenziale n. 1 del 29 luglio 2024 dell'ATI Palermo di approvazione del progetto e di dichiarazione di P.U. emesso dal legale rappresentante dell'ATI



di Palermo; b) il decreto di asservimento n. 1 del 9 agosto 2024 emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo; c) il decreto di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio n. 2 del 9 agosto 2024, emesso sempre dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo. In data 11 settembre 2024 sono stati poi ulteriormente notificati alla SGAT s.r.l.: a) il decreto presidenziale n. 1 del 29 luglio 2024 dell'ATI Palermo di approvazione del progetto e di dichiarazione di P.U. emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo (già in precedenza notificato); b) il decreto di esproprio n. 1 del 9 agosto 2024 emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo, con il quale è stato disposto il trasferimento in favore dell'ATI medesima del diritto di proprietà dei due pozzi Morello I e II, dei fabbricati, degli impianti e delle relative aree di pertinenza esattamente indicati nell'allegato Piano particellare; c) il decreto di asservimento n. 1 del 9 agosto 2024 emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo (già in precedenza notificato) avente ad oggetto il diritto di servitù permanente di acquedotto e di passaggio dei beni della SGAT s.r.l. indicati nell'allegato Piano particellare e grafico descrittivo; d) il decreto di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio n. 2 del 9 agosto 2024, emesso dal legale rappresentante dell'ATI di Palermo con i relativi allegati (già in precedenza notificato). Con gli atti medesimi si è altresì comunicato alla SGAT s.r.l. che in data 13 settembre 2024 si sarebbe proceduto all'immissione in possesso delle aree espropriate e da asservire, come di fatto poi avvenuto.

5. Ciò posto, la società ricorrente ha formulato, in un unico motivo, le seguenti censure avverso gli atti impugnati:



Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 Cost.; degli artt. 832 e 834 c.c.; dell'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241; degli artt. 4, 45, 47 e 103 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; dell'art. 23 comma 6 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come sostituito dall'art 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258. – Illogicità e contraddittorietà manifesta - Eccesso di potere per sviamento, per travisamento, per carenza dei presupposti, per omesso esame e valutazione degli atti inter partes e per totalmente omessa istruttoria.

6. Si sono costituiti in resistenza tanto l'ATI Palermo che l'AMAP – che hanno eccepito in primo luogo l'inammissibilità del ricorso – quanto il Presidente della Regione Sicilia e la Presidenza del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura erariale che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere stati impugnati atti a loro imputabili.

6.1. In particolare ATI e AMAP deducono inammissibilità del ricorso in quanto in data 11.07.2024, alla ricorrente era stata notificata, unitamente all'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'esproprio dei due pozzi, anche la Disposizione n. 570 del 13.06.2024 di nomina del Rappresentante legale pro tempore dell'ATI – Palermo quale Soggetto attuatore di I livello del “Piano interventi ex art. 1 c. 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. 1084/2024, (articolo 25, comma 2, lettere a, b) del decreto legislativo n. 1/2018, approvato dal DPC con prot. n. 29714 del 07/06/2024”. Nel suddetto Piano di Interventi, in corrispondenza dell'opera *de qua*, era indicato: “*l'intervento prevede Esproprio Pozzi Morello I e II e loro collegamento all'adduttore Rosamarina Ovest – Potenziamento eduzioni dalle aree dei citati pozzi acquisiti con trivellazione di n. 2 ulteriori pozzi*”.

Ciò in quanto, in tesi, con il suddetto provvedimento si era stabilito di



procedere all'intervento in questione mediante l'esproprio dei pozzi della ricorrente, mentre i provvedimenti impugnati erano provvedimenti meramente attuativi, posti in essere dall'ATI di Palermo e da AMAP in qualità, appunto, di meri soggetti attuatori.

Pertanto, le censure mosse in ordine alla legittimità o meno della scelta di espropriare i propri pozzi avrebbero dovuto essere mosse avverso i provvedimenti che avevano approvato il progetto dell'intervento de quo, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti medesimi, avvenuta con la notifica dell'avviso di avvio del procedimento di esproprio, e dunque entro il 10.10.2024, laddove l'odierno ricorso era stato notificato successivamente.

6.2. Nel merito hanno insistito nel rigetto del ricorso.

7. Esaurita l'istruttoria, precisate le conclusioni, ad opera delle parti, all'udienza del 21 maggio 2025, depositate le memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026.

DIRITTO

8. Il collegio ritiene di potere prescindere dalle questioni preliminari di rito, ivi compresa quella di improcedibilità sollevata dalle parti resistenti con le memorie conclusionali, avuto riguardo all'infondatezza del ricorso, sulla base della ragione più liquida, ammessa sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato (*ex multis* da ultimo Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7812).

8.1. Infatti, se è vero che secondo la giurisprudenza l'esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons.



Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), a tale principio può derogarsi nella ricorrenza di esigenze eccezionali di semplificazione, che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).

Ed invero il criterio della decisione secondo la ragione più liquida è corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile del 2015, n. 5 cit. nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242).

Come evidenziato dalla Corte di cassazione (ord. 20 marzo 2015 n. 5724), la ragione più liquida è quella *"che non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire "economico" del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente"*.

9. Con l'unico articolato motivo la società ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare assume che nel Decreto presidenziale ATI n. 1 del 29 luglio 2024 era precisato *"Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi del 16 luglio 2024, oltre al motivato dissenso espresso dal Comune di Trabia, il rappresentante del Genio Civile aveva preliminarmente riferito che l'istruttoria relativa alla concessione di 14 l/s in favore del soggetto privato SGAT si è conclusa positivamente e che pertanto a breve sarà rilasciato il relativo provvedimento"*aggiungendo e specificando che *"non sussistono ragioni ostative al rilascio in favore dell'Ente di Governo d'Ambito delle concessioni all'eduzione delle acque dei pozzi Morello I e*



II.....detratto il quantitativo di eduazione che sarà concesso alla SGAT...”.

In ragione di quanto precede, sempre nel “Considerato”, l’ATI di Palermo aveva evidenziato la necessità di salvaguardare *“alla società SGAT s.p.a. il prelievo della portata prevista dalla concessione del Genio Civile da disciplinare con apposita convenzione, a prescindere dal prelievo della nuova portata previsto con la realizzazione dell’intervento in oggetto”.*

Pertanto, nel dispositivo di tale decreto, l’ATI aveva statuito di fare luogo soltanto all’esproprio dei Pozzi Morello I e II (e degli annessi fabbricati ed impianti), nonché all’asservimento delle aree necessarie per consentire ad AMAP la costruzione di nuovi pozzi, l’attingimento dai due pozzi esistenti ed il vettoriamento dell’acqua, senza prevedere alcuna disciplina a tutela dei diritti concessori della SGAT s.r.l., neppure con il rinvio ad atti da emettere successivamente.

Ciò, secondo la prospettazione attorea, oltre ad essere illogico e contraddittorio, oltre a violare i principi di imparzialità, efficacia e di buon andamento dell’azione della P.A., lederebbe irrimediabilmente il diritto di proprietà della SGAT s.r.l., il diritto di concessione da essa conseguito e le norme regolatrici della concorrenza tra legittimi concessionari di derivazione di acqua pubblica.

In particolare, la ricorrente evidenzia il contrasto con quanto sancito all’art. 45 E 47 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In tesi attorea la normativa anzidetta, che non era stata in alcun modo derogata dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1084 del 19 maggio 2024, escluderebbe a priori che si possa dar luogo all’esproprio dei beni del privato, destinati alla derivazione dell’acqua



pubblica legittimamente assentita, al contrario di quanto illegittimamente avvenuto con gli atti impugnati.

La legge consentirebbe solamente di stabilire le cautele per la coesistenza delle due utenze (nel caso di specie quella privata e quella pubblica) ed il compenso (o in alternativa la quantità di acqua) che il nuovo utente deve corrispondere a quello preesistente.

La possibilità giuridica di un esproprio in danno del privato concessionario si presenterebbe, in tesi, in termini aberranti, a fronte della necessaria persistenza della posizione dominicale della SGAT s.r.l. sulle proprie strutture, al fine di potere continuare ad esercitare la derivazione legittimamente concessagli che, per espressa previsione normativa, dovrebbe rimanere ferma.

9.1. I rapporti tra SGAT ed AMAP s.p.a. erano stati sempre regolati da specifici contratti, l'ultimo dei quali avente decorrenza dal 1^o gennaio 2020, con validità sino al 31 dicembre 2025.

All'AMAP s.p.a., era stato sempre consentito, senza alcuna soluzione di continuità, di accedere e di gestire attraverso il proprio personale e senza alcuna preventiva autorizzazione, gli impianti, i pozzi Morello I e II, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, le condotte, la cabina elettrica e tutte le pertinenze destinate alla derivazione dell'acqua, al fine di garantire ad AMAP l'approvvigionamento della città di Palermo.

All'AMAP era stato altresì concesso, sin dall'inizio, di svolgere ogni tipo di manutenzione e riparazione, di esercitare i controlli periodici dei livelli piezometrici e quant'altro necessario per la corretta gestione e conduzione tecnica degli impianti. E, sempre all'AMAP era stato consentito di effettuare



ogni tipo di modifica agli impianti esistenti, nonché di fare luogo a nuove costruzioni e nuovi manufatti di attingimento, come di recente avvenuto con la realizzazione di un nuovo pozzo da parte di AMAP a seguito del cedimento strutturale del pozzo Morello II.

9.2. Oltre alla violazione di legge la società ricorrente lamenta l'eccesso di potere nelle sue figure più sintomatiche, nonché l'illogicità e la contraddittorietà manifesta, il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti, per non essersi tenuto conto del fatto che l'AMAP, come pure era dato leggere nella Relazione di stima allegata all'avviso di avvio del procedimento dell'11 luglio 2024, non soltanto aveva da anni l'uso e la gestione di tutti gli impianti, terreni e fabbricati della SGAT s.r.l., ma già disponeva e già attingeva dai Pozzi Morello I e II la portata di acqua ad essa concessa, che teneva conto della disponibilità della falda sottostante, come quantificata dall'Autorità di Bacino. Dunque, il ricorso all'esproprio oltre ad essere illegittimo per quanto sinora riferito, oltre a comprimere, *rectius*, ad annullare totalmente, i diritti concessori della SGAT s.r.l., si presenterebbe totalmente inutile, privo di senso logico, ancor prima che giuridico per avere (dal 1975 circa) l'AMAP già la piena disponibilità dei pozzi, degli impianti, dei fabbricati e dei terreni annessi, come pure era dato leggere nei verbali di immissione in possesso; ciò era del pari evincibile dal protocollo di intesa del 25 settembre 2023.

10. Le censure, come anticipato, sono destituite di fondamento.

10.1. Quanto all'asserita contraddittorietà del Decreto presidenziale ATI n. 1 del 29 luglio 2024, per non essere stato nulla previsto nel dispositivo in ordine alla salvaguardia della concessione della società ricorrente, occorre



evidenziare come il dispositivo vada interpretato proprio alla luce di quanto previsto nel “Considerato”.

10.1.1. Pertanto, si deve ritenere che il decreto presidenziale dell’A.T.I. disponga di apporre il vincolo preordinato all’esproprio *“salvaguardando alla società SGAT S.P.A. il prelievo della portata prevista dalla concessione del Genio Civile da disciplinare con apposita convenzione a prescindere dal prelievo della nuova portata previsto con la realizzazione dell’intervento in oggetto.* Ciò fermo restando che la disciplina della salvaguardia dei diritti concessori vantati dalla SGAT non poteva essere inserita nella parte dispositiva dell’atto conclusivo della Conferenza di servizi, in cui è stata decretata l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del Progetto e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa, dovendo, di necessità essere oggetto di atti successivi, non essendo stata ancora rilasciata dal Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana la concessione riguardante il quantitativo di acqua richiesto.

10.1.2. Peraltro, come dedotto dalle parti resistenti e non oggetto di contestazione, anche a seguito dell’immissione in possesso delle aree della SGAT e dell’esecuzione del decreto di esproprio dei pozzi eseguito dall’AMAP in data 13.9.2024, il quantitativo di acqua riconosciuto alla odierna ricorrente non è stato mai negato, nel rispetto di quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi e del conseguenziale Decreto presidenziale. Essa infatti ha continuato, senza alcuna interruzione, a svolgere la propria attività aziendale, alle stesse condizioni economiche previste all’art. 7 del contratto di locazione sottoscritto con l’AMAP, cessato a seguito dell’acquisizione delle aree, circostanza comunicata da quest’ultima



all'odierna ricorrente con la nota del 12.11.2024 depositata in atti.

10.1.3. Pertanto, avendo riguardo all'interpretazione complessiva del Decreto, deve ritenersi che la salvaguardia dei diritti concessori – *rectius* delle aspettative concessorie - della società ricorrente, pur se non inserita nel dispositivo, in quanto inserita nel “*Considerato*”, sia posta quale condizione dell'efficacia della parte dispositiva del provvedimento.

Infatti, dal “corpo” del Decreto, esaminato nella sua interezza, si evince chiaramente che la procedura espropriativa riguardante l'acquisizione dei Pozzi Morello, dovrà salvaguardare il diritto di attingimento di acqua per uso irriguo di 14l/s vantato dalla SGAT.

Come evidenziato anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 23 settembre, 2025, n. 7465 “*È assai risalente e costituisce ormai ius receptum l'affermazione secondo cui all'interpretazione degli atti amministrativi si applicano normalmente le regole sull'interpretazione dei contratti, dato il loro carattere generale, sia pure con le dovute differenze tratte dalla circostanza che questi ultimi sono manifestazioni di un potere di cui sono il mezzo di esercizio per il perseguimento di pubblici interessi. Pertanto, anche per gli atti amministrativi vale la regola generale secondo la quale, nella loro interpretazione, bisogna indagare l'intenzione delle parti, o in genere dell'organo amministrativo autore dell'atto, e non limitarsi al senso letterale delle parole, interpretando inoltre le singole clausole le une per mezzo delle altre, onde attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell'atto (così la nota pronuncia della Cass. civ., 13 maggio 1964, n. 1142)*”).

10.2. Queste conclusioni sono confermate dagli atti sopravvenuti.



10.2.1. Dalla documentazione in atti, depositata in vista dell'udienza di discussione - ammissibile trattandosi di documentazione sopravvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni - nonché dalla memorie conclusionali dell'ATI e di AMAP, risulta che, in ossequio a quanto previsto nella nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, nella quale veniva indicata tra le attività necessarie per il rilascio del Decreto di concessione per la derivazione di acqua per uso irriguo in favore della SGAT, la conclusione di un nuovo accordo tra l'ATI, l'AMAP e la SGAT, in data 27.7.2025, è stata sottoscritta la *“Convenzione regolante le modalità di consegna a SGAT s.r.l. di acqua per uso irriguo prelevata dai Pozzi Morello”*.

Detto atto, oltre a sconfessare quanto affermato dalla SGAT circa la mancata salvaguardia della concessione in suo favore, conferma quanto (già) previsto in favore della SGAT in sede di Conferenza di servizi e successivamente decretato (cfr Decreto presidenziale n. 1 del 29.7.2024 in atti).

Infatti, il diritto vantato dalla società ricorrente relativo al prelievo di acqua ad uso irriguo (14l/s), alla luce della sottoscrizione della già menzionata convenzione, è stato rispettato e garantito dall'ATI/AMAP.

La coesistenza delle due “utenze”, quella della SGAT ad uso irriguo e quella dell'ATI/AMAP ad uso potabile, non è stata pertanto mai messa in discussione e la suddetta Convenzione ne costituisce la conferma.

11. Del pari infondata è la prospettazione attorea circa l'impossibilità di ricorso all'esproprio e l'asserita violazione degli art. 45 e 47 T.U. n. 1775/1933, disposti, in tesi attorea, idonei ad assicurare le esigenze di



approvvigionamento da parte di AMAP.

11.1. Dette disposizioni si limitano, infatti, a stabilire:

- la prima, che *“quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, o concesse, si può ugualmente, sentito il consiglio superiore, sentiti, gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti”*;

- la seconda, che *“quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti. Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti”*.

11.2. Va *in primis* osservato che nella fattispecie *de qua* le due concessioni, essendo una ad uso potabile (ATI/AMAP) e l'altra ad uso irriguo (SGAT), non sono né “tecnicamente”, né per nessun altro aspetto, incompatibili tra loro. Dagli atti risulta, come di seguito precisato, che la portata della falda



acquifera di Trabia consente sia alla SGAT, che all'ATI/AMAP di emungere i quantitativi di acqua richiesti con le rispettive domande di concessione.

11.2.1. Il prelievo di acqua ad uso umano/potabile (peraltro ex legge d'importanza ed interesse prevalente su quello irriguo) previsto con la realizzazione dell'Intervento in parola non è preclusivo per l'attingimento di 14l/s riconosciuto alla SGAT, che come già detto non è stato mai interrotto ed è stato riconosciuto dall'AMAP alle stesse condizioni pattuite nel contratto che era stato sottoscritto *inter partes*.

11.3. Peraltro, tali norme non escludono affatto il potere di esproprio dei beni del privato destinati alla derivazione dell'acqua pubblica.

Al contrario, tale potere era espressamente contemplato dagli artt. 33 e 34 del T.U. n. 1775/1933, che, con l'entrata in vigore del T.U. Espropri, sono stati sostituiti dalle disposizioni generali in materia di espropriazioni, nonché, per le acque sotterranee, dall'art. 99 del medesimo T.U.

11.3.1. Come evidenziato dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, con parere Gruppo IV/293.00.11, il potere di esproprio trova giustificazione proprio nella esigenza di utilizzare acque pubbliche “*necessarie ed indispensabili a garantire l'approvvigionamento idropotabile della città ... e quindi volte ad un uso prioritario rispetto a qualsiasi altro uso*”.

11.3.2. Peraltro, l'esercizio di tale potere ben si giustifica avendo riguardo alla necessità di sfruttamento nella misura massima della falda acquifera e alla realizzazione dei correlativi interventi.

11.3.3. Al riguardo, occorre evidenziare che nel corso della Conferenza di Servizi del 16.7.2024 sono state esaminate le osservazioni della società,



come risulta dal relativo verbale, in cui è dato leggere che era stata acquisita alla Conferenza *“Nota della società SGAT che, in risposta all'avviso di avvio del procedimento di esproprio dei pozzi di sua proprietà (pozzi Morello I e II), rappresenta l'illegittimità dell'iniziativa di AMAP SPA, per violazione dell'att. 47 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (non derogata dall' OCDPC 1084/2024), esponendo che da oltre 30 anni AMAP spa attinge circa 70 l/s da detti pozzi, in forza di contratti di affitto che la SGAT regolarmente rinnova al loro scadere e che tale emungimento è quello massimo consentito per il permanentemente depauperamento della falda, facendo presente di avere ormai portato a compimento la pratica relativa all'ottenimento della concessione al prelievo di circa 14 l/s; perché il periodo di occupazione temporanea di due anni, previsto dal piano particellare di esproprio del progetto, è incompatibile con la validità dell'ordinanza della Protezione Civile ed infine perché non condiviso il Citerio di stima dei beni da espropriare”*.

Al riguardo nell'esaminare dette contestazioni si è in particolare osservato che *“Il segretario si rivolge al Dott. Perniciaro, chiedendogli di chiarire in ordine alle criticità di natura idrogeologica evidenziate dal Comune di Trabia e dalla società SGAT nei documenti appena illustrati. Questi spiega che le falde idriche di c.da Giardinello e pozzi Morello non sono strettamente connesse, prova ne è, tra l'altro, che nella falda dei pozzi Morello non si è registrato l'abbassamento del livello della falda riscontrato dal Comune di Trabia. Chiarisce che la falda da cui attingono i Pozzi Morello ha una potenzialità di gran lunga superiore a quella che si prevede di sfruttare con la realizzazione dei due nuovi pozzi e che non vi è alcuna ragione per cui il*



prelievo di acqua che sarà concesso alla SGAT (14 l/s) non confligge con il prelievo che sarà immesso nel sistema idrico palermitano”.

Sempre nel verbale in esame è dato leggere “Infine, viene chiesto al rappresentante del Genio Civile di esprimere il parere di propria competenza. Questi preliminarmente conferma che l'istruttoria relativa alla concessione di 14 l/s in favore di SGAT si è conclusa favorevolmente e che pertanto a breve sarà rilasciato il relativo provvedimento. Per quanto riguarda, invece, l'intervento in esame, pone in evidenza che l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione richiede, tra l'altro, dell'acquisizione del parere del Corpo delle Miniere, oggi assente, ma prende atto che l'ordinanza più volte richiamata consente di derogare dalle previsioni normative in materia. Comunque, nel merito del parere di competenza, specifica che non sussistono ragioni ostative al rilascio in favore dell'Ente di Governo d'Ambito delle concessioni all'eduzione delle acque dei pozzi Morello I e II, già in istruttoria e nella misura massima già vincolata dal vigente PRGA Sicilia, detratto il quantitativo di eduzione che sarà concesso alla SGAT di cui prima accennato. E parimenti non sussistono ragioni ostative a provvedete, ai sensi dell'art.95 de. T.U. in materia di acque pubbliche, allo scavo dei pozzi adiacenti ai citati pozzi, entro la portata massima aggiuntiva, come precisata in progetto”.

Pertanto, la necessità e l'efficienza dell'intervento, nonché l'appropriatezza tecnica del relativo progetto di realizzazione, sono state puntualmente valutate da tutte le Amministrazioni interessate.

11.4. Peraltro, questo Tribunale ha già da tempo chiarito che, in caso di espropriazione di un pozzo di proprietà privata, “l'acquisizione del pozzo (e



con esso il fondo sul quale questo insiste) non comporta ai sensi dell'art. 20 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 anche l'acquisizione dell'utenza a suo tempo assentita ai proprietari” (TSAP, 11 giugno 1998, n.58), per cui non risulta in alcun modo lesa l’aspettativa concessoria della SGAT.

11.5. Pertanto, nel caso di specie non si è concretizzata alcuna violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della Costituzione, né tanto meno della normativa di cui all’art. 834 del c.c., che prevedono che, per causa di interesse pubblico/generale, la proprietà privata possa essere espropriata a fronte del pagamento di una giusta indennità.

Nella fattispecie l’intervento è infatti volto a superare la gravissima crisi idrica in cui versa la Sicilia e lo stato di emergenza dichiarato, trattandosi di un problema di interesse pubblico/generale, che supera l’interesse privato della società ricorrente, la quale, come previsto per legge, avrà, a fronte dell’esproprio dei pozzi, un equo indennizzo – che non è suscettibile di valutazione in questa sede - oltre a mantenere il proprio diritto di prelievo di acqua ad uso irriguo (14l/s) oggetto della concessione richiesta al Genio civile.

12. Neppure è ravvisabile il contestato eccesso di potere.

12.1. Ed invero, deve ritenersi che la procedura espropriativa per pubblica utilità, con la quale sono stati acquisiti i beni della SGAT, non sia illogica, né contraddittoria, né violi in alcun modo i principi di imparzialità, efficacia e buon andamento dell’azione della P.A., né leda il diritto di concessione (*rectius* l’aspettativa) della SGAT, né le norme che regolano la concorrenza tra legittimi concessionari di derivazione di acqua pubblica; ciò in considerazione del rilievo che l’espropriazione dei pozzi Morello, di



proprietà della SGAT, da parte dell'ATI rientra tra gli interventi urgenti ed indifferibili, volti a risolvere l'emergenza idrica della Regione Sicilia. Tant'è vero che sulle aree espropriate, proprio al fine di potenziare l'approvvigionamento di acqua dalla falda Trabia, è stata prevista ed autorizzata anche la realizzazione di nuove condotte di interconnessione e collegamento tra le reti idriche esistenti e i pozzi Morello, in modo da incrementare la portata destinata al sistema idrico di Palermo sino alla portata massima vincolata dal vigente PRGA Sicilia di cui al D.P. 20 aprile 2012 e ss.mm.ii., ed altresì è stato autorizzato anche lo scavo e la realizzazione di due nuovi pozzi adiacenti a quelli già esistenti.

12.2. Peraltro, come innanzi precisato, non è dato ravvisare neppure l'asserito difetto di istruttoria, in quanto la necessità e l'efficienza dell'intervento, nonché l'appropriatezza tecnica del relativo progetto di realizzazione, sono state puntualmente valutate da tutte le Amministrazioni interessate.

12.2.1. L'AMAP ha infatti sottoposto il relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ad una apposita Conferenza di Servizi, all'esito della quale le attività preventivate sono state ritenute pienamente congrue agli obiettivi delineati all'art. 1 comma 3 lett. b) dell'OCDPC n. 1084 del 19/05/2024.

In particolare, come si legge nelle premesse del D.P. dell'ATI Idrica di Palermo n. 1 del 29.07.2024, *“detto Progetto di Fattibilità Tecnica Economica si prefigge di conseguire gli obiettivi delineati all'art. 1 comma 3 lettera. b) dell'OCDPC n.1084 del 19/05/2024, mediante le seguenti attività:*



a. acquisizione, mediante espropriazione, di aree ed impianti di proprietà privata per edurre acque pubbliche già vincolate dal vigente PRGA Sicilia, nello specifico mediante l'espropriazione delle aree individuate nel piano particellare di esproprio;

b. realizzazione di pozzi di approfondimento captazione nelle suddette aree private da acquisire - come da precedenti punto - per potenziare l'attingimento di acque pubbliche dalla falda idrica sottostante e fronteggiare l'emergenza idrica in essere, nello specifico, l'escavazione di due nuovi pozzi, denominati Morello III e IV, che dovrebbero consentire l'emungimento di 35 l/s e 25 l/s; c. la fornitura e messa in posa di nuove condotte di interconnessione e collegamento tra le reti idriche esistenti e le predette fonti, nello specifico, consistenti nella realizzazione della condotta di collegamento dell'area dei pozzi all'adduttore Rosamarina Ovest, tramite la quale poter recapitare all'impianto di potabilizzazione Risalaimi le acque prelevate dai due nuovi pozzi, e da quelli esistenti, consentendo di incrementare il sistema idrico Palermo con una portata di circa 130 l/s.”.

12.3. Ciò posto, peraltro, vertendosi in tema di spendita della discrezionalità tecnica della P.A. non si può che applicare la costante giurisprudenza amministrativa, in tema di sindacato giurisdizionale.

12.3.1. Secondo tale giurisprudenza il principio del pieno accesso del giudice al fatto non implica la piena sostituibilità del giudice all'amministrazione nelle valutazioni tecniche. L'accertamento del fatto storico, della sua esistenza, consistenza e corretta rappresentazione è integralmente sindacabile dal giudice; resta invece riservata all'amministrazione la successiva attività di interpretazione, qualificazione e ponderazione tecnica



del fatto medesimo, salvo che risulti inficiata da travisamento, errore manifesto, irragionevolezza o illogicità evidente (ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9136; 4 marzo 2024, n. 2115; 5 agosto 2022, n. 6939; 28 marzo 2022, n. 2269).

13. Il ricorso va dunque respinto, non essendo riscontrabile la dedotta irragionevolezza e risultando salvaguardata la posizione concessoria della SGAT.

14. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi motivi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, anche con riguardo all'interpretazione del Decreto presidenziale ATI n. 1 del 29 luglio 2024, confermata anche dall'adozione di atti successivi, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, tenuta in data 11 febbraio 2026

Il Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Diana CAMINITI

Dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE

